I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali



I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

I collegamenti ipertestuali (links *e* hyperlinks) *ad opere protette necessitano della preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti, essendo mezzi idonei a realizzare atti di comunicazione al pubblico secondo la nozione ampia formatasi nel diritto dell'Unione Europea.*

Abbiamo affrontato la questione della ritrasmissione via Internet dei programmi televisivi che può essere contestata e inibita dalle emittenti televisive che rilevino la mancata autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse **[1]**.

I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

Secondo la Corte di Giustizia UE quando un'opera è oggetto di molteplici utilizzi, ogni sua trasmissione o ritrasmissione con l'utilizzo di uno specifico mezzo tecnico, deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo **autore**.

E ciò avviene anche con il *video streaming* su Internet dei programmi televisivi, solo che si interpreti **in modo ampio**, come espressamente voluto dalla nota direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la nozione di "**comunicazione al pubblico**"**[2].**

La Corte UE è stata investita di un'analoga questione a proposito dei *link* su Internet a opere protette. Trattasi di valutare e giudicare se il posizionamento di *hyperlinks*, o **collegamenti ipertestuali**, all'interno di un sito web, tramite i quali si accede ad opere protette, costituisca un "atto di comunicazione al pubblico" ai sensi dell'art. 3 della sopra richiamata Direttiva, e sia quindi soggetto all'autorizzazione dell'autore dell'opera diffusa **[3]**.

Il problema non era di poco conto perché gli utenti navigatori in Rete venivano indirizzati a film, serie televisive ed eventi sportivi, anche in diretta, liberamente fruibili.

I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali

Si ha ragione di credere che la Corte si pronuncerà in modo conforme alle precedenti decisioni. Già l'Avvocato Generale ha precisato, nel parere del 8 dicembre 2016, che tali *hyperlinks* necessitano della **preventiva autorizzazione** dei titolari dei diritti, essendo mezzi idonei a realizzare **atti di comunicazione al pubblico**, non mancando di aggiungere che il diritto dell'Unione Europea è volto a instaurare un **elevato livello di protezione** a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione di queste ultime **[4]**.

Peraltro la presenza diffusa sul territorio olandese di lettori multimediali detti "filmspeler" che consentono di connettere a Internet e contemporaneamente ad uno schermo immagini e suoni, non permette di superare la **presunzione di**

colpevolezza di chi mette a disposizione illegalmente tali collegamenti ipertestuali.

Si consente anzi un **accesso agevolato a contenuti protetti**, altrimenti disponibili solo in rete, ad un **nuovo pubblico**, favorendo cioè anche gli utenti meno abili nella ricerca *online* di siti illegali tramite i quali poter vedere film e altri contenuti.

avv. Giovanni Bonomo

---

[1] http://business.laleggepertutti.it/385_no-video-streaming-su-internet-di-programmi-tv-di-altre-emittenti "No video streaming su Internet di programmi TV di altre emittenti"

[2]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF
in particolare al *considerando* 23.

[3] http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-527/15. Il procedimento è stato promosso dalla Corte Distrettuale Olandese e riguarda le parti in causa Stichting Brein v. Jack Frederick Wullens.

[4] *Considerando* 9 Dir. 2001/29/CE: "Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale".

I link alle opere protette e i collegamenti ipertestuali